COMUNEDI VARANO DE' MELEGARI

(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. del

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
Articolo 2 - Entrate tributarie comunali
Articolo 3 - Statuto del contribuente
Articolo 4 - Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari
Articolo 5 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
Articolo 6 - Forma di gestione
Articolo 7 - Il funzionario responsabile
Articolo 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo 9 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 10 - Oggetto
Articolo 11 - Presentazione dell'istanza dell'interpello
Articolo 12 - Istanza di interpello
Articolo 13 - Adempimenti del Comune
Articolo 14 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPOIII–PROCEDIMENTODIACCERTAMENTO, ANNULLABILITA' E NULLITA'

Articolo15 -Avviso di accertamento esecutivo tributario
Articolo 16 -Contraddittorio preventivo
Articolo 17 - Notifica degli atti
Articolo 18 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
Articolo 19 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

CAPO IV – DIVIETI E ALTRI PRINCIPI

Articolo 20 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
Articolo 21 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti
Articolo 22 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
Articolo 23 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

CAPO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 24 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
Art. 25 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Art. 26 - Attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
Art. 27 - Procedura dell'accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
Art. 28 - Procedura dell'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
Art. 29 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento con adesione
Art. 30 - Atto di accertamento con adesione
Art. 31 - Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione
Art. 32 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
Art. 33 - Riduzione della sanzione

CAPO VI - AUTOTUTELA

Articolo 34 - Autotutela obbligatoria
Articolo 35 – Autotutela facoltativa

CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 36 - Regole generali per la riscossione
Articolo 37 - Interessi moratori
Articolo 38- Oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive
Articolo 39 - Limiti di importo
Articolo 40 - Azioni cautelari ed esecutive
Articolo 41 - Crediti inesigibili

CAPO VIII - RATEAZIONE – RIMBORSO – COMPENSAZIONE EACCOLLO

Articolo 42 - Rateazione dei debiti tributari non assolti
Articolo 43 - Definizione e versamenti
Articolo 44 –Dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione
Articolo 45 - Rimborsi
Articolo 46 - Compensazione e accollo
Articolo 47 - Sospensione del versamento

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 - Norme di rinvio
Articolo 49 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il regolamento disciplina, per le entrate tributarie del Comune di Varano de' Melegari, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, alla riscossione, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento.
3. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi all' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
4. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti disciplinanti i singoli tributi che devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente, o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 3 - Statuto del contribuente

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione, semplificazione, chiarezza, trasparenza, pubblicità con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

Articolo 4 - Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro e trasparente, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni previste.

Articolo 5 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, tramite l'adozione di adeguate modalità operative individuate a seconda delle necessità.
2. Copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi sono visionabili sul sito internet del Comune. Il rilascio di copia cartacea di atti e regolamenti è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'eventuale gestione del tributo in forma associata o per l'affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 7 - Il funzionario responsabile

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

   a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
   b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
   c) appone il visto di esecutività sui ruoli di esecuzione anche coattiva
   d) dispone i rimborsi;
   e) cura il contenzioso così come disciplinato dalle normative in materia;
   f) all'occorrenza, provvede a compiere gli atti riguardanti il diritto di interpello, l'accertamento con adesione ed esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dai successivi Capi del presente regolamento;

g) in caso di gestione del tributo affidata ai terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie, istruite e motivate dal responsabile del tributo, è espresso dal responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Articolo 8 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari.

2. In ogni caso, entro il termine di cui al comma 1, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni, di gestione di pratiche edilizie e di esercizio di attività produttive, di certificati di abitabilità, agibilità, di inagibilità o inabitabilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario.

Articolo 9 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni, utili al corretto controllo della relativa posizione fiscale, già in possesso del Comune indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di agevolare e ridurre i tempi per la definizione della propria posizione fiscale, entro 15 giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento.

CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 10 – Oggetto

1. Il presente Capo, adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge n. 27 luglio 2000 n. 212 e del D.Lgs. 24 settembre 2015 n.156, disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto

ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Ai fini del presente Capo, per «Comune» si intende l'ufficio Tributi.

Articolo 11 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria che attenga concretamente alla situazione tributaria del contribuente. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie in merito alle quali il Comune abbia già fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale, portati a conoscenza dei contribuenti con le opportune forme di pubblicità/informazione. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 12 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:
   a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
   b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
   c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione e l'esplicita classificazione di istanza di interpello;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All' istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) e) e f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta decorrono dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 12, comma5;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 13 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente preferibilmente mediante posta elettronica certificata o mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune o dalla diversa data in cui vi è stata la regolarizzazione di cui all'articolo 13, comma 3.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere una sola volta al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma viene sospeso alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e riprende a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all' istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. La risposta all'istanza di interpello è pubblicata sul sito dell'Ente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Articolo 14 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 12, comma 1 - lettera d) non sia comunicata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III–PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO, ANNULLABILITA' E NULLITA'

Articolo 15 - Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. L'esercizio della potestà accertativa per il recupero delle somme dovute e non corrisposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni ed interessi è effettuata secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
   a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
   b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
   c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
   d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
   e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
4. La motivazione degli avvisi di accertamento comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto o non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i

dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

5. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

6. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare l'indicazione:

   a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
   b) del funzionario responsabile del procedimento presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
   c) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere avverso l'atto;
   d) del termine entro cui effettuare il pagamento dell'atto;

7. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

8. L'avviso deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo all'esecuzione delle sanzioni in pendenza di giudizio.

9. L'avviso deve inoltre recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa, nonché del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

10. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910,n. 639.

Articolo 16 -Contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio, ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, di

pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare:

a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni conseguano in modo certo e preciso;

b) gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, nei confronti di contribuenti selezionati, utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati;

c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;

d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

3. Ai fini del comma 2 si considerano in particolare atti automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;

d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;

g) i solleciti di pagamento;

h) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;

i) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Per gli atti di cui ai commi 2 e 3 è fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o possa incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto;
5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
7. E' facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
8. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo ed è facoltà del contribuente chiedere di essere convocato. Lo schema di atto deve indicare almeno:
   a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
   b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
   c) le motivazioni che fondano la pretesa dell'ente;
   d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
   e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
   f) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
9. Nel caso abbia luogo il contraddittorio di cui ai commi 7 e 8, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
10. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al CAPO V del presente regolamento.
11. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno

successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Articolo 17 - Notifica degli atti

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria e a procedure di accertamento con adesione.
2. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze.
3. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
4. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Articolo 18 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 19 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

CAPO IV – DIVIETI E ALTRI PRINCIPI

Articolo 20 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 21 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 22 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per la

riscossione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non deve limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

Articolo 23 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta e a condizione che non venga ostacolata l'attività accertativa del Comune; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 24 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

Art. 25 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati per l'intero dovuto, comporta il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati;
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 26 - Attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
   a) ad iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
   b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
   c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
   d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
   e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 27 – Procedura dell'accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione di un contraddittorio-confronto con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
   a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
   b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
   c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
   d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 28 – Procedura dell'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite

posta elettronica certificata.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune formula al contribuente l'invito a comparire.

Art. 29 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione cui all'art. 28 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 25.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 30 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio-confronto, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla

documentazione in atti;

b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;

c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 31 - Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del presente regolamento e in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 32 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 33 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in

calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO VI - AUTOTUTELA

Articolo 34 - Autotutela obbligatoria

1. il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
   a) errore di persona;
   b) errore di calcolo;
   c) errore sull'individuazione del tributo;
   d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
   e) errore sul presupposto d'imposta;
   f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
   g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 35 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 34, Il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i. il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 36 - Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento tributari di cui all'art. 1, comma 792 - lettera a) della L. 160/2019, emessi a partire dal 1 gennaio 2020, può essere effettuata:
   a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis; ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della L. n.160/2019;
   b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, avvalendosi delle norme di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792 della L. n. 160/2019.

2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792 - lettera d), della Legge n. 160 del2019.

5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo, escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, può essere effettuata, sempre sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio:
   a) Con la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D.639/1910, seguendo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, letter ab), delD. Lgs. n. 446/97;
   b) con la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata alla società nazionale di riscossione per il tramite degli Agenti della riscossione operativi sul territorio di competenza, ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n.225.

Articolo 37 - Interessi moratori

1. In riferimento agli avvisi di accertamento tributari di cui all'art. 1, comma 792 - lettera a), della L. 160/2019, emessi a partire dal 1 gennaio 2020:
   a) In caso di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5 - lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora come definiti dal DPR 602/1973 e s.m.i;
   b) In caso di affidamento della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a., e Riscossione Sicilia S.p.a. o ad altro concessionario, si applicano gli interessi di mora secondo le modalità e nella misura indicati dall'art. 1, comma 792 - lettera i) della Legge 160/2019.

Articolo 38- Oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive

1. In riferimento agli avvisi di accertamento tributari di cui all'art. 1, comma 792 - lettera a), della L. 160/2019, emessi a partire dal 1 gennaio 2020:
   a) in caso di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5 - lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'importo minimo di oneri e spese applicati a carico dei debitori sarà di Euro 5(cinque);
   b) In caso di affidamento della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.a., a Riscossione Sicilia S.p.a. o ad altro concessionario sono posti a carico del debitore gli oneri e le spese indicati nell'art.1, comma 792-lettera i), della Legge160/2019.
2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D.n.639/1910 di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'art.1 della Legge 160/2019:
   a) Sono poste a carico del debitore tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
   b) sono poste a carico del debitore le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000, come ad es. le spese per la formazione dell'ingiunzione, nella misura deliberata dall'Ente, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro condotto dal servizio.

Articolo 39 - Limiti di importo

1. I versamenti ordinari dei tributi comunali non sono dovuti per somme fino ad euro 12,00 (dodici) di imposta annua.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare all'emissione di atti di accertamento per crediti di modesta

entità, fino ad euro 12,00 (dodici) di tributo dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sanzioni ed interessi.

3. Non si procede all' emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00 (venti) intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

Articolo 40 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione.

Articolo 41 - Crediti inesigibili

1. Il funzionario responsabile del tributo ovvero il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5-lettera b), del D.Lgs.n.446/1997, certifica l'inesigibilità del credito derivante dalle seguenti cause:
   a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
   b) Improcedibilità per limite d'importo;
   c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
   d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
   e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi.

2. Il responsabile valuta l'opportunità di dichiarare inesigibile l'entrata in relazione anche ai costi di procedimento.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'inesigibilità temporanea è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

4. La dichiarazione di inesigibilità definitiva è emessa solo ad avvenuta prescrizione del credito dell'ente.

5. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi o delle ingiunzioni di pagamento, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad Euro 12,00 (dodici), l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

CAPO VIII - RATEAZIONE – RIMBORSO – COMPENSAZIONE EACCOLLO

Articolo 42 - Rateazione dei debiti tributari non assolti

1. Il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997, su richiesta scritta dell'interessato può concedere, nelle ipotesi di

temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili, nel rispetto di quanto regolamentato dall'ente per ogni singolo tributo.

Articolo 43 - Definizione e versamenti

1. La rateazione può essere concessa unicamente:
   a) sulle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento riportato negli avvisi;
   b) sulle somme risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1 gennaio 2020, prima dell'inizio delle procedure di esecuzione.
2. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine previsto per l'adesione considerando, in tal caso, perfezionato l'accordo disciplinato da tale istituto.
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateazione sono comunicati per iscritto, o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante.
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza automatica del beneficio della rateazione, se non interviene il pagamento entro 30 giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'importo residuo è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta fino a un massimo di 36 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito, secondo lo schema previsto nel provvedimento di accoglimento, debitamente documentata, il funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le 72 rate mensili.

Articolo 44-Dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente Nazionale di Riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Articolo 45 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi come disposto dal DPR 602/1973 e dalle norme che disciplinano i diversi tributi.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad Euro12,00(dodici).
5. Il Responsabile del settore economico finanziario, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione**.** In caso di accoglimento il rimborso avverrà non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 46 - Compensazione e accollo

1. Nell'ambito dello stesso tributo, è ammessa la compensazione fra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
   - generalità e codice fiscale del contribuente;
   - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
   - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
   - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione, per importi complessivi superiori a euro 1.000,00, opera solo in presenza di formale atto di accoglimento dell'ufficio.
5. Durante l'attività di controllo e verifica da parte del Comune, è ammessa la compensazione d'ufficio per lo stesso contribuente e tributo, per anni d'imposta consecutivi e per importi inferiori a euro 1.000,00.
6. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi, con le medesime modalità indicate nei commi precedenti, ma su richiesta del contribuente e subordinata all'accettazione del Comune.
7. Non è ammessa compensazione per tributi comunali riscossi mediante ruolo e per l'Addizionale Comunale IRPEF.
8. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui, senza liberazione del contribuente originario, mediante apposita comunicazione al Comune con tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dei soggetti, dei tributi, degli importi e delle annualità interessate.

Articolo 47 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025.